



Imposta comunale sugli immobili (I.C.I) – ANNO 2011

Per l'anno 2011 l'Amministrazione Comunale con delibera C.C. n° 2 del 15.02.2011 ha confermato le aliquote I.C.I. come segue:

- aliquota ordinaria 7,00 per mille;
- aliquota ridotta del 5,00 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, relative pertinenze ed unità immobiliari ad esse assimilate, **limitatamente alle fattispecie escluse dall'esenzione di cui al D.L. 93/08;**

- aliquota del 7,00 per mille per le aree fabbricabili;

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: €104,00 (limitatamente alle fattispecie escluse dall'esenzione di cui al D.L. 93/08);

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'I.C.I. 2011

CHI DEVE PAGARE – Deve pagare l'imposta chi è proprietario di immobili: case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili, agricoli oppure chi gode su un immobile del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Con D.L. N.93 del 27.5.2008 convertito in Legge n.126 del 24.7.2008 a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

L'esclusione è estesa alle pertinenze. Il Regolamento comunale vigente considera pertinenze i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 purchè collegati funzionalmente ed in modo visibile all'abitazione anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione abbia lo stesso diritto sulla pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione.

Sono inoltre escluse dall'imposta le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari (parenti fino al 3° grado ed affini fino al 2° grado) e quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate.

COME PAGARE – I versamenti vanno effettuati in due rate:

- La prima entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente.
- La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta salva la possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, con applicazione delle aliquote e detrazioni anno 2011.

I VERSAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON LE SEGUENTI MODALITA'

- versamento sul c/c postale n°11924339 intestato a "COMUNE VARMO RISCOSSIONE I.C.I. SERV.TES." presso qualsiasi ufficio postale tramite apposito bollettino reperibile presso questo Ufficio.
 - versamento diretto presso lo sportello della Tesoreria Comunale – Banca Antonveneta – Filiale di VARMO utilizzando sempre gli appositi bollettini di c/c postale (**senza spese**).
 - A decorrere dall'anno 2007 il versamento dell'imposta può avvenire anche tramite modello F24.
- L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso nel caso sia superiore.
- Il pagamento non si effettua se l'imposta totale da versare è inferiore ad € 10,33.

BASE IMPONIBILE – La base imponibile è data dal valore dell'immobile con riferimento ai sottoriportati parametri:

- per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile risultante al 1° gennaio dell'anno in corso, rivalutata del 5%, moltiplicata per:
100 per le categorie A-C (escluse A/10 e C/1);
140 per la categoria B;
50 per le categorie A/10 e D;
34 per la categoria C/1;
- per le aree fabbricabili, la base imponibile si determina dal prezzo commerciale al 1° gennaio dell'anno di imposizione con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche similari (sul sito internet del Comune: www.comune.varmo.ud.it sono disponibili i valori minimi dei terreni edificabili ai soli fini ICI determinati con delibera di G.C. n° 19 del 31.01.2011);
- per i terreni agricoli, la base imponibile viene stabilita dal reddito dominicale risultante al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75;

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - In caso di fabbricato inagibile o inabitabile accertato sulla base di quanto previsto dalla legge e dal regolamento comunale la base imponibile è ridotta del 50%. Detta riduzione è ammessa sempreché il fabbricato non sia utilizzato e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inabitabilità o inagibilità.

CASI PARTICOLARI- L'acquisto o la vendita dell'immobile effettuato nel corso dell'anno comporta il pagamento della quota relativa ai mesi di possesso.

DICHIARAZIONE – Come previsto dal comma 174 dell'art.1 della Legge Finanziaria 2007, resta l'obbligo della presentazione della dichiarazione (modello ministeriale) per tutti i casi in cui i dati non siano ricavabili dal modello unico informatico utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti, quindi per quei casi che non prevedano una trascrizione da parte del Notaio (Es. acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale, passaggio da terreno agricolo ad area edificabile, immobili oggetto di locazione finanziaria, acquisizione/perdita stato di edificabilità, variazione valori aree edificabili, acquisto/perdita diritto riduzioni e/o agevolazioni, ecc.) Per una più puntuale elencazione, consultare le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.

DECESSO DEL PROPRIETARIO-

In caso di decesso del proprietario l'I.C.I. va così versata:

per il periodo precedente alla data del decesso il pagamento deve essere effettuato con bollettino intestato al deceduto, a cura degli eredi; per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto dagli eredi, a loro nome, ciascuno per la quota di possesso.

Per informazioni: COMUNE DI VARMO – TEL. 0432/778747 interno 7

e-mail: tributi@comune.varmo.ud.it